
Comitato scientifico:

Simone ALECCI (Magistrato) - Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Mauro BOVE (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) - Costanzo Mario CEA (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina CHIARAVALLI (Presidente di Tribunale) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Mirella DELIA (Magistrato) - Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Consigliere presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco FIMMANO' (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) - Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPIA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) - Roberto MARTINO (Professore ordinario di diritto processuale civile, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Francesca PROIETTI (Magistrato) - Serafino RUSCICA (Consigliere parlamentare presso il Senato della Repubblica) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di sezione, Suprema Corte di Cassazione) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato dell'Ufficio del Massimario della Corte Suprema di Cassazione) - Antonella STILO (Magistrato, Presidente di sezione) - Antonio URICCHIO (Professore ordinario di diritto tributario, Magnifico Rettore) - Antonio VALITUTTI (Consigliere presso la Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato, componente laico C.S.M.).

Ammissione al patrocinio a spese dello Stato: valutazione ex ante del Consiglio dell'Ordine e ex post del giudice, estinzione del processo per rinuncia agli atti del giudizio

Il giudice procedente è chiamato a valutare (nella parte che interessa in questa sede) la sussistenza ab origine di tutti i presupposti per l'ammissione al [patrocinio a spese dello Stato](#), ossia non solo del presupposto reddituale, ma anche di quello relativo al contenuto dell'istanza, quale delineato, a pena di inammissibilità, dall'art. 122 sulle spese di giustizia (ai sensi del quale l'istanza deve contenere, a pena di inammissibilità, le enunciazioni in fatto ed in diritto utili a valutare la non manifesta infondatezza della pretesa che si intende far valere, con la specifica indicazione delle prove di cui si intende chiedere l'ammissione).

Sulla base del combinato disposto degli artt. 122 e 126 T.U. sulle spese di giustizia, la valutazione ex ante (demandata al Consiglio dell'Ordine) opera nel senso di impedire l'ammissione al [patrocinio a spese dello Stato](#) in tutti i casi in cui l'istanza non contenga le enunciazioni in fatto ed in diritto utili ad apprezzare la non manifesta infondatezza della pretesa che si intende far valere e non indichi le prove di cui si intende chiedere l'ammissione; diversamente, sulla scorta dell'interpretazione sistematica degli artt. 122 e 136,

la valutazione ex post (riservata al giudice che procede) assume rilievo quando non solo vi sia stata l'ammissione in violazione della prima disposizione, ma il giudizio si concluda in senso sfavorevole alla parte ammessa al patrocinio ovvero senza una pronuncia sul merito della controversia.

In caso di estinzione del processo per rinuncia agli atti del giudizio della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato non può trovare applicazione la seconda parte dell'art. 136, comma 2, dal momento che la pronuncia adottata (condizionata solo dalla rinuncia agli atti) prescinde dalla sussistenza o meno di una fattispecie di responsabilità processuale aggravata; e tuttavia, in un caso del genere, in cui è addebitabile alla parte il fatto che il giudizio non addivenga ad una conclusione di merito e che non sia di conseguenza possibile una disamina piena della domanda agli effetti (tra l'altro) di cui all'[art. 96 c.p.c.](#), se si circoscrivesse la revoca ai profili inerenti ai presupposti reddituali ed alla mala fede o colpa grave, verrebbe evidentemente sminuita la funzione sanzionatoria della disposizione.

Tribunale di Locri, ordinanza del 30.9.2017

FATTO

Con ricorso ex art. 702 bis e segg. c.p.c. depositato il 20.02.2017 I. n.q. di Priore dell'Arciconfraternita *omissis*, ha proposto opposizione avverso il provvedimento del 16 gennaio 2017, comunicato in data 20.01.2017, con cui è stata revocata l'ammissione provvisoria al patrocinio dello Stato della medesima e contestualmente rigettata la richiesta di liquidazione dei compensi avanzata dal suo procuratore.

Fissata l'udienza di comparizione delle parti, non si è costituito il Ministero della Giustizia, quindi, disposta la rinnovazione del ricorso perché privo dell'avviso previsto dall'art. 702 bis comma 1 c.p.c., ed espletato l'incombente, al termine dell'udienza del 21.09.2017 è stata riservata la decisione.

DIRITTO

§1. Il giudice di prime cure fonda la propria decisione sulle seguenti argomentazioni:

- entrambe le parti del procedimento n. 100567/2010 R.G. (in relazione al quale la I. n.q. è stata ammessa in via provvisoria al patrocinio a spese dello Stato dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Locri nella seduta del 5 novembre 2009) hanno rinunciato agli atti del giudizio, che è stato dichiarato estinto con sentenza n. 572/2016 del 23.06.2016, con liquidazione delle spese a carico della rinunciante ammessa al gratuito patrocinio ed in favore della controparte;
- la rinuncia agli atti del giudizio, "determinando l'assenza di una pronuncia sulle spese a carico della parte non ammessa al patrocinio, comporta l'impossibilità di procedere alla liquidazione dei compensi del procuratore, la cui spesa sarà sostenuta dal soggetto assistito";
- all'esito delle verifiche di cui all'art. 136, comma 2, D.P.R. n. 115/2002, non sussistono comunque nel caso di specie i presupposti per l'ammissione al beneficio, dal momento che l'originaria istanza di ammissione non contiene le

indicazioni, previste a pena di inammissibilità, dall'art. 121 (rectius, 122) del citato D.P.R. circa le enunciazioni in fatto ed in diritto utili a valutare la non manifesta infondatezza della pretesa che la I. intendeva far valere, con la specifica indicazione delle relative prove;

-l'assenza di tali indicazioni e la conseguente omessa valutazione, in sede di ammissione provvisoria, circa la non manifesta infondatezza della domanda, "in considerazione altresì che tale vaglio non è stato effettuato all'esito del giudizio stante la declaratoria di estinzione ai sensi dell'art. 396 C.P.C. comporta l'insussistenza originaria dei presupposti di ammissione al gratuito patrocinio (...) che determina la necessità di procedere ex art. 136 DPR n. 115/2002 alla revoca del beneficio".

§2. Tale provvedimento viene censurato dall'opponente per erronea interpretazione degli artt. 134 e 136 T.U.S.G..

Sotto quest'ultimo profilo rileva la I. nq. che la valutazione circa la fondatezza della domanda ex art. 122 stesso T.U. è riservata al solo Consiglio dell'Ordine degli Avvocati competente e che i casi di revoca del provvedimento di ammissione al patrocinio a spese dello Stato sono tassativi e costituiti dal mutamento delle condizioni reddituali durante il processo, dall'insussistenza ab origine dei requisiti di reddito per l'ammissione e dall'aver l'interessato agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave, secondo quanto evincibile dall'ordinanza della Corte Costituzionale n. 220/2009, nonché dall'ordinanza n. 17461 del 2014 e dalla sentenza n. 6737 del 2012 della Corte di Cassazione. Dunque, il primo giudice avrebbe valorizzato, ai fini della revoca dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato elementi non rientranti tra quelli suindicati.

Sotto l'altro aspetto, poi, osserva l'opponente che l'art. 134 T.U.S.G. non dispone, come si legge nel decreto impugnato, che "se le spese anticipate non sono recuperate ai sensi dell'art. 133, in caso di estinzione del giudizio lo Stato ha diritto di rivalsa sul soggetto ammesso al gratuito patrocinio" e che, in ogni caso, il diritto di rivalsa dello Stato presuppone l'avvenuto pagamento in favore del beneficiario, salvo che non intervenga un provvedimento di revoca, provvedimento nella specie emesso al di fuori dei casi previsti dal citato art. 136.

§3. L'opposizione non è meritevole di accoglimento.

Giova premettere che, a mente dell'art. 136 T.U.S.G., "1. Se nel corso del processo sopravvengono modifiche delle condizioni reddituali rilevanti ai fini dell'ammissione al patrocinio, il magistrato che procede revoca il provvedimento di ammissione. 2. Con decreto il magistrato revoca l'ammissione al patrocinio provvisoriamente disposta dal consiglio dell'ordine degli avvocati, se risulta l'insussistenza dei presupposti per l'ammissione ovvero se l'interessato ha agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave. 3. La revoca ha effetto dal momento dell'accertamento delle modificazioni reddituali, indicato nel provvedimento del magistrato; in tutti gli altri casi ha efficacia retroattiva".

Ciò vuol dire che il giudice procedente è chiamato a valutare (nella parte che interessa in questa sede) la sussistenza ab origine di tutti i presupposti per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, ossia non solo del presupposto reddituale, ma anche (nei termini di cui infra) di quello relativo al contenuto dell'istanza, quale delineato, a pena di inammissibilità, dall'art. 122 T.U.S.G. (ai sensi del quale l'istanza deve contenere, a pena di inammissibilità, le

enunciazioni in fatto ed in diritto utili a valutare la non manifesta infondatezza della pretesa che si intende far valere, con la specifica indicazione delle prove di cui si intende chiedere l'ammissione).

Ed invero è significativo che l'art. 136, ai fini della revoca del beneficio, da un lato, fa riferimento all'insussistenza dei presupposti per l'ammissione, e dall'altro dà spazio all'accertamento che l'interessato ha agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave, così denotando che il giudice che procede non è condizionato dalla valutazione -inizialmente demandata al Consiglio dell'Ordine- sull'ammissibilità dell'istanza, sub specie della non manifesta infondatezza della pretesa.

Del resto, proprio al fine di consentire tale verifica, l'art. 126 stesso T.U. prevede che copia del provvedimento di ammissione sia "trasmessa ... al magistrato" (da individuarsi nel magistrato cui è stato assegnato il processo rispetto al quale la parte è stata ammessa al beneficio).

Né in senso contrario appaiono dirimenti le pronunzie citate dall'opponente. E così, in particolare, è vero che la Corte di Cassazione nell'ordinanza del 31 luglio 2014 n. 17461 afferma che la revoca ex art. 136 soccorre solo allorché non sussistano in origine o vengano successivamente meno i presupposti reddituali, ovvero quando risulti provato che la persona ammessa al beneficio ha agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave, ma non può sottacersi che tale ordinanza non si occupa ex professo della questione che ci occupa (discutendosi in quella sede della condotta del difensore che ha taciuto, nel corso del processo, dell'intervenuta ammissione al patrocinio a carico dello Stato, condotta che ad avviso della S.C. può portare a conseguenze diverse dalla revoca - si pensi all'ambito disciplinare od al mantenimento nell'elenco dei difensori ammessi al patrocinio a carico dello Stato - ma non è idonea ad incidere sulla struttura del beneficio e sulle condizioni per la sua revoca).

Lo stesso è da dirsi per l'analoga affermazione contenuta nella sentenza della S.C. del 4 maggio 2012 n. 6737, in cui la revoca era stata disposta dal giudice di merito in ragione della "evidente infondatezza" della domanda, ossia con riguardo ad una nozione non equivalente a quella di mala fede o colpa grave, di cui al summenzionato art. 136, comma 2.

Ed ancora, è certamente corretto attribuire rilievo alla differenza che intercorre tra la valutazione di competenza del Consiglio dell'Ordine sulla manifesta infondatezza della pretesa, che avviene ex ante, al momento della presentazione della domanda di ammissione, da quella compiuta dal giudice all'esito del giudizio o quando le difese sono state interamente spiegate e quindi ex post, come fa la Corte Costituzionale nell'ordinanza del 17 luglio 2009 n. 220 [in cui si legge che "il legislatore ha previsto sia una valutazione ex ante del requisito della non manifesta infondatezza (da compiersi al momento della presentazione della domanda, con rigetto della stessa nei casi in cui, sin dall'origine, l'istante voglia far valere una pretesa palesemente infondata); sia la revoca, ex post, della ammissione al beneficio quando, a seguito del giudizio, risulta provato che la persona ammessa ha agito o resistito con mala fede o colpa grave"].

Distinguere tra le due valutazioni non significa tuttavia precludere al giudice il riesame dell'ammissibilità dell'istanza ex art. 122 T.U.S.G. ai fini della valutazione allo stesso riservata, ma semmai mettere in risalto che tale valutazione si attegga in termini diversi a seconda che intervenga, per l'appunto, ex ante o invece ex post.

E così, sulla base del combinato disposto degli artt. 122 e 126 T.U.S.G., la valutazione ex ante (demandata al Consiglio dell'Ordine) opera nel senso di impedire l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato in tutti i casi in cui l'istanza non contenga le enunciazioni in fatto ed in diritto utili ad apprezzare la non manifesta infondatezza della pretesa che si intende far valere e non indichi le prove di cui si intende chiedere l'ammissione; diversamente, sulla scorta dell'interpretazione sistematica degli artt. 122 e 136 T.U.S.G., la valutazione ex post (riservata al giudice che procede) assume rilievo quando non solo vi sia stata l'ammissione in violazione della prima disposizione, ma il giudizio si concluda in senso sfavorevole alla parte ammessa al patrocinio ovvero senza una pronuncia sul merito della controversia.

Il banco di prova della bontà di tale interpretazione è proprio rappresentato dall'ipotesi, ricorrente nella specie, di estinzione del processo per rinuncia agli atti del giudizio della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato.

In tale eventualità, difatti, non può trovare applicazione la seconda parte dell'art. 136, comma 2, T.U.S.G., dal momento che la pronuncia adottata (condizionata solo dalla rinuncia agli atti) prescinde dalla sussistenza o meno di una fattispecie di responsabilità processuale aggravata. E tuttavia, in un caso del genere, in cui è addebitabile alla parte il fatto che il giudizio non addivenga ad una conclusione di merito e che non sia di conseguenza possibile una disamina piena della domanda agli effetti (tra l'altro) di cui all'art. 96 c.p.c., se si circoscrivesse la revoca ai profili inerenti ai presupposti reddituali ed alla mala fede o colpa grave, verrebbe evidentemente sminuita la funzione sanzionatoria della disposizione.

Una diversa lettura non sarebbe oltretutto in linea con l'art. 134, comma 2, T.U.S.G., da cui emerge che l'attore o impugnante che sia ammesso al patrocinio ha l'onere di far giungere il giudizio ad una pronuncia di merito che possa aprire le porte al recupero da parte dello Stato delle spese dallo stesso erogate in suo favore; pertanto, se costui rinuncia all'azione o lascia negligenzemente estinguere il giudizio, lo Stato ha diritto di agire nei suoi confronti per il recupero delle spese anticipate e prenotate.

Tale norma, invero, lungi dal legittimare la liquidazione degli onorari in favore del difensore del rinunciante ammesso al beneficio (come sostenuto dall'opponente), dispone semplicemente che, se la rinuncia agli atti del giudizio ovvero l'inattività proviene dalla parte ammessa al patrocinio, le spese anticipate e prenotate dall'Erario in suo favore devono essere dalla stessa rimborsate allo Stato, il che evidentemente non significa che lo Stato debba necessariamente farsi carico di ulteriori spese a seguito della rinuncia, essendo al contrario il soggetto non abbiente tenuto a sopportare i costi di un giudizio che ha preferito non portare a conclusione.

§4. Alla luce delle argomentazioni che precedono, l'opposizione deve essere quindi rigettata.

§5. Data la mancata costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia, vittorioso, nulla va disposto in punto di spese processuali.

§6. Deve in ultimo darsi atto, ex art. 13 comma 1-quater d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, che sussistono i presupposti per il versamento da parte dell'opponente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione.

Il Tribunale di Locri, definitivamente pronunciando nella causa indicata in epigrafe, così provvede:

a) rigetta il ricorso;

b) nulla sulle spese;

c) ex art. 13 comma 1-quater d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, dà atto che sussistono i presupposti per il versamento da parte dell'opponente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione.

Si comunichi.

Così deciso in Locri il 30 settembre 2017.

Il Presidente Delegato

dr.ssa Antonella Stilo